

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 – REGOLAMENTO 40/2018

ALLEGATO 3 (ex modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente.
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) Sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste **pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze**; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, **lo informano di tale circostanza**, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

d) Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Ragione Sociale: Scontopolizza.it S.r.l.

Sede legale: Viale Europa 98 – 00144 Roma

Sede legale: Via Pisa 29 – 65122 Pescara

Iscritto al RUI Sezione B Numero: B00670897

Data iscrizione: 02/12/2020.

Sito internet: www.scontopolizza.it

Telefono: +39 06 5346825

Fax: +39 06 45503830

Posta Elettronica Certificata (PEC): scontopolizza.it@legalmail.it

Posta Elettronica (Email): info@scontopolizza.it

Ente competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

a. comunica di aver pubblicato sul suo sito internet, esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora (Allegato B al presente documento)
2. elenco degli obblighi di comportamento cui Scontopolizza.it S.r.l. it adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker (Scontopolizza.it S.r.l.) non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
- b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese). Con riguardo al contratto proposto Scontopolizza.it S.r.l. dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)

Aggiornamento 2023/2024

ALLEGATO 4 (ex modello 7B)

EX REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 – REGOLAMENTO 40/2018

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON
PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI
RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE.**

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):

RESPONSABILE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Nome e Cognome: Stefano Di Cesare (Sez. B)

Qualifica: Rappresentante legale e Responsabile dell'attività di Intermediazione

Iscritto al RUI Sezione B Numero: B000157905

Data iscrizione: 25/02/2011

Ente competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO

Ragione Sociale: Scontopolizza.it S.r.l.

Sede legale: Viale Europa 98 – 00144 Roma

Sede operativa: Via Pisa 29 – 65122 Pescara

Iscritto al RUI Sezione B Numero: B00670897

Data iscrizione: 02/12/2020.

Sito internet: www.scontopolizza.it

Telefono: +39 06 5346825

Fax: +39 06 45503830

Posta Elettronica Certificata (PEC): scontopolizza.it@legalmail.it

Posta Elettronica (Email): info@scontopolizza.it

Ente competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

SOGGETTO CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO

Da compilare qualora il contratto sia intermediato da broker o intermediario differente da Scontopolizza.it S.r.l.

Da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, per il quale opera:

Scontopolizza.it S.r.l. informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il broker che segue:

Nome e Cognome: _____

Qualifica: () Ditta individuale; () Rappresentante legale; () Amministratore delegato; () Direttore Generale; () Responsabile dell'attività d'intermediazione; () Addetto all'intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker sopra indicato; () Addetto interno all'intermediazione del broker sotto indicato; () Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in Sez. E del RUI) del broker sopra indicato

Iscritto al RUI Sezione: __

Data iscrizione: _____

Sede operativa: _____

Telefono: _____

Posta Elettronica (Email): _____

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'intermediario agisce su incarico del cliente ed opera la distribuzione di prodotti assicurativi senza vincoli che lo leghino in esclusiva ad alcuna impresa e si avvale dei rapporti di collaborazione di cui al D.lgs. N.179/2012 conv. in L. 221/2012, oppure di rapporti di collaborazione diretti con imprese come risulta analiticamente dall'Allegato B allegato al presente documento.
- b. il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Scontopolizza.it S.r.l. e i Partner Assicurativi, la lista degli stessi, è allegata alla presente (Allegato B) ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- c. Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. Lo scrivente distributore acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
- b-c. L'intermediario nell'ambito del presente sito ha strutturato un sistema di "onboarding" in modo tale che vengano prospettate all'assicurato le proposte più coerenti ed adeguate alle esigenze ed informazioni fornite dall'utente medesimo ciò avviene attraverso una analisi imparziale e personale fondata su un numero particolarmente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato
- d. L'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- e. L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- f. L'intermediario rispetta le regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, del vigente Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a. La natura del compenso dell'intermediario è determinato da una combinazione tra un onorario a carico del cliente ed una commissione (o provvigione) inclusa nel premio assicurativo.
- b. La determinazione dell'onorario può variare in percentuale sul premio lordo corrisposto dal cliente a fronte del contratto assicurativo tra lo 0 e l'80%. L'intermediario si riserva la facoltà di applicare un onorario minimo fino ad Euro 50 (cinquanta/00) per coprire i costi di gestione della pratica. L'onorario viene comunque esattamente determinato nel suo ammontare e comunicato al cliente nella fase di preventivazione, in modo da garantire al cliente stesso la preventiva conoscenza di tutti i costi relativi al contratto assicurativo offerto.

c. In attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, viene allegata una tabella (ALLEGATO A al presente documento) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti al broker dall'Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.

d. L'intermediario è iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari.

e. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano né un aumento del premio, né un incremento del premio a carico dell'utente /assicurato.

Vengono allegare ulteriori tabelle (ALLEGATO A.1 e seguenti) nelle quali sono specificate le quote di mercato espresse in valore percentuale delle Imprese di assicurazione indicando quali delle stesse vengono comparate per i diversi rami no auto.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c. **Avvertenza:** L'intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunica al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni.

Scontopolizza.it S.r.l. è regolarmente autorizzato dalle imprese con accordo sottoscritto e ratificato all'incasso dei premi come precisato nell'apposita colonna dell'ALLEGATO B. Ove dall'ALLEGATO B si riscontri che per alcune imprese l'intermediario non sia autorizzato all'incasso del premio con apposito accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il contraente è avvertito che il pagamento dei premi in favore dell'intermediario medesimo o di un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni.

Sezione V- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Informazioni generali

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker (Scontopolizza.it S.r.l.) non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

Con riguardo al contratto proposto Scontopolizza.it S.r.l. dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Con riguardo al contratto proposto:

a. Scontopolizza.it S.r.l. propone contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo; a tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

b. Scontopolizza.it S.r.l. in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.

c. Scontopolizza.it S.r.l. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. Scontopolizza.it S.r.l. intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate nel successivo Allegato 2, percependo i livelli provvigionali ivi altresì riportati relativamente all'RCA.

d. La comparazione delle polizze assicurative nel rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice (es. assicurazioni auto, moto, professionali ecc.,) avviene di norma tra i soli prodotti delle imprese con cui Scontopolizza.it S.r.l. ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato; a causa di tale circostanza la comparazione generata potrebbe essere meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una comparazione completa dell'intera offerta reperibile sul mercato.

Sezione VI- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario **costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.**

L'attività di intermediazione esercitata è **garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile** che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi **all'Autorità Giudiziaria**, di inoltrare reclamo per iscritto - oltre che all'impresa - all'intermediario a mezzo posta ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: Scontopolizza.it S.r.l., Viale Europa 98, 00144 Roma (RM) – PEC: scontopolizza.it@legalmail.it.

Il contraente qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi **all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21-00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato per l'eventuale inoltro all'autorità competente in caso di lite transfrontaliera.

c. Il Contraente ha anche la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:

- per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013).
- Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
- Per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it.
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm.
- In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

d. Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione**, istituito presso la **Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961** per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

e. Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2006, in caso di autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i premi – ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata alla compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2006, nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla Compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Scontopolizza.it S.r.l. e le Compagnie e/o agenzie o intermediari di assicurazione, la lista delle Compagnie e agenzie con le quali Scontopolizza.it S.r.l. intrattiene rapporti di libera collaborazione, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Scontopolizza.it S.r.l. è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile come "Allegato 2" al presente documento.

Aggiornamento 2023/2024

Allegato 4-ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO

Ragione Sociale: Scontopolizza.it S.r.l.

Sede legale: Viale Europa 98 – 00144 Roma

Sede legale: Via Pisa 29 – 65122 Pescara

Iscritto al RUI Sezione B Numero: B00670897

Data iscrizione: 02/12/2020.

Sito internet: www.scontopolizza.it

Telefono: +39 06 5346825

Fax: +39 06 45503830

Posta Elettronica Certificata (PEC): scontopolizza.it@legalmail.it

Posta Elettronica (Email): info@scontopolizza.it

Ente competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
 - b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
 - c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
 - d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
 - e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
 - f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
- Aggiornamento 2023/2024

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE
(Non necessaria la compilazione in caso di accettazione online).

Nome e Cognome o Ragione Sociale: _____
Codice Fiscale: _____
P.IVA: _____
Residenza o Sede Legale: _____
Polizza Numero: _____
Compagnia: _____

In ottemperanza all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara:

- Di aver ricevuto il modello 3 (ex modello 7A)
- Di aver ricevuto il presente modello 4 (ex modello 7B)
- Di aver ricevuto l'informativa sulla [privacy](#)
- Di aver preso visione dell'elenco delle Compagnie assicurative e delle Agenzie, Broker o Intermediari con cui [scontopolizza.it](#) S.r.l. ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento Ivass n. 5/2006 (vedi Allegato 2).
- Di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Luogo e Data: _____, Li _____



Firma

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta.

**ALLEGATO A
(RC AUTO)**

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVISORIE RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA SU NUOVO RISCHIO O RINNOVO

TIPO*	COMPAGNIA	SETTORE RC AUTO OBBLIGATORIA	PROVVIGIONI**
I	Cattolica	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 15%
I	Generali	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 14%
I	Unipol	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 12%
I	Zurich	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	8%
I	Linear	Autovetture - Motocicli - Altri veicoli a motore	6% - 15%
I	GenialPiù	Autovetture - Motocicli - Altri veicoli a motore	3,5% - 9,5%
I	HDI	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	3,5% - 8%
I	Prima.it	Autovetture - Motocicli - Altri veicoli a motore	3% - 15%
I	Quixa	Autovetture - Motocicli	16€ - 50€
I	Italiana	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 10%
I	Reale Mutua	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 10%

*Legenda: C = Compagnia; I = Intermediario.

**La provvigione complessiva riconosciuta dalla Compagnia per i contratti RCA qui indicata potrebbe essere ripartita tra Scontopolizza.it S.r.l. e l'Agente di Assicurazione o Intermediario che svolge l'attività di intermediazione.

Elenco Imprese con rapporti di collaborazione col Broker

Tipo**	Marchi	Ramo Assicurativo	Autorizzazione dell'impresa all'incasso ex Art 118 CDA /55 Reg. 5
C	TUA Assicurazioni Spa	Tutti	SI
I	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop (Balausta srl)	Tutti	SI
I	UnipolSai Spa (Agenzia cod. 2709)	Tutti	SI
C	QUIXA	RCA	No
C	LINEAR	RCA	No
O	Genialpiù	Tutti	No
C	Prima Assicurazioni Spa	Tutti	No
I	GENERALI Italia Spa (Agenzia Roma Piramide)	Tutti	SI
I	AmTrust Europe (Underwriting Insurance Agency Srl)	Tutti tranne RCA	SI
C	Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia	Tutti tranne RCA	SI
C	Europ Assistance Italia Spa	Tutti tranne RCA	SI
I	ARCH Insurance Europe DUAL Italia Spa	Tutti tranne RCA	SI
I	Lloyd's Insurance Company SA (Underwriting Insurance Agency)	RC Professionale	SI
I	Tokyo Marine Europe SA (Underwriting Insurance Agency)	RC Professionale	SI
C	UNISALUTE	Malattia/Infortuni	SI
I	ACCELLERANT (Colibri Italia Srl)	RC Professionale	SI
I	Societe Generale Assurances (Colibri Italia Srl)	RC Professionale	SI
I	Italiana Assicurazioni Ag. FCQ	Tutti	SI
I	Reale Mutua Ag. cod. 155	Tutti	SI
I	COFACE (Parga Assicurazioni) cod. 067	Cauzioni / Crediti	SI
I	ATRADIUS Crédito y Caución S.A.	Cauzioni / Crediti	SI
I	HDI (Agenzia cod. 1432)	Tutti	SI
**	C = Compagnie, I = intermediari O = Intermediario ex art. 22 L. 221/12 (collaborazione orizzontale)		

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.